



COMUNE DI PERUGIA

DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO
Ripartizione Edilizia Privata - Sezione Concessioni Edilizie

CONCESSIONE A COSTRUIRE ED AUTORIZZAZIONE EX ART. 7 LEGGE 1497/39 N°.

Domanda di concessione presentata in data _____ prot. _____

da: _____

residente a _____

progettista _____

IL SINDACO

— esaminato il progetto presentato con la domanda anzidetta, tendente ad ottenere _____

Viste le autorizzazioni:

— della Soprintendenza per i B.A.A.S. dell'Umbria espresso con nota del _____ prot. N° _____

— della Comunità Montana espresso con nota del _____ prot. N° _____

Preso atto dei pareri favorevoli:

— della COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA ai sensi della L. R. 17.4.91 N°. 6, espresso il _____

— dell'U.L.S.S. Settore Igiene e Prevenzione Ambientale e del Lavoro, espresso il _____

Viste le leggi 29.6.1939 N°. 1497; 17.8.1942 N°. 1150 e 28.1.1977 N°. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il Regolamento Edilizio e gli Strumenti Urbanistici vigenti; e rilevata la compatibilità dell'intervento proposto con i valori ambientali della zona sottoposta a tutela ai sensi della citata Legge 1497/39.

Dato atto che il titolare della presente concessione:

ha adempiuto agli obblighi contributivi previsti dalle vigenti norme, mediante:

a versamento in unica soluzione degli oneri dovuti;

b versamento della prima rata e presentazione di impegno (idoneamente garantito) al pagamento dei ratei residui;

ha presentato idonee garanzie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a suo carico;

CONCEDE

a _____ ai sensi delle richiamate leggi di eseguire i lavori sopra descritti in conformità al progetto presentato, di cui un esemplare debitamente vistato è annesso al presente atto, a condizione che vengano rispettate le seguenti modalità esecutive:

L'autorizzazione ai sensi della legge 29.6.1939 N°. 1497 può essere annullata, con provvedimento motivato, dal Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali nei termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio.

29 AGO 1994

L'esecuzione delle opere oggetto del presente atto, dovrà avere effettivo inizio entro un anno dalla data del medesimo ed essere ultimata, così che il manufatto sia reso abitabile o agibile, entro:

il termine di ANNI TRE dalla stessa data; la data del _____

CODICI FISCALI: richiedente _____

progettista _____

Perugia, li _____



IL SINDACO
L'ASSISTENTE DELEGATO

AVVERTENZE IMPORTANTI

LA PRESENTE CONCESSIONE È DATA SENZA ALCUN PREGIUDIZIO DI EVENTUALI DIRITTI O RAGIONI DI TERZI. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. Incombe al titolare della presente concessione l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune la ragione sociale dell'Impresa esecutrice ed il nome del Direttore tecnico dei lavori. Tale comunicazione deve essere sottoscritta per accettazione dal rappresentante legale dell'Impresa e dal Direttore dei Lavori.

Il costruttore, prima dell'inizio dei lavori per opere di conglomerato cementizio armato, normale o precompresso o, per opere a struttura metallica, dovrà presentare, ai sensi dell'art. 4 della legge 3/11/1971, n. 1086, denuncia delle opere stesse alla Provincia di Perugia — Settore Vigilanza sulle Costruzioni.

Il concessionario dovrà effettuare la denuncia dei lavori di cui alla legge 2/2/1974 n. 64 — art. 17 — ai sensi dell'art. 1 della L.R. 14/5/1982 n. 25, prima dell'inizio dei medesimi.

Il concessionario, prima dell'inizio dei lavori per l'installazione dell'impianto termico, dovrà depositare presso gli uffici competenti del Comune di Perugia, il progetto dell'impianto corredato da una relazione tecnica, compreso — ove previsto — quello dell'impianto centralizzato per la produzione di acqua calda e dal calcolo di previsione del consumo energetico, ai sensi dell'art. 9 della legge 30/4/1976 n. 373.

Le opere non iniziate entro un anno dalla data della concessione non potranno essere intraprese se non a seguito di rilascio di altra concessione.

IN CASO DI MANCATO COMPLETAMENTO DELLE OPERE ENTRO I TERMINI DI CUI AGLI ARTT. 4 E 18 DELLA LEGGE 28/1/1977 N. 10, SARANNO APPLICABILI LE SANZIONI E DISPOSIZIONI PREVISTE DALLE RICHIAMATE NORME.

Dall'inizio dei lavori e fino alla loro ultimazione dovrà essere apposta nel cantiere, ben visibile dalla pubblica via, un tabella con la denominazione dell'Impresa costruttrice, il nome del Direttore tecnico dei lavori, il numero e la data della concessione. Per tutta la durata del lavoro dovranno essere depositati sul luogo del lavoro stesso a disposizione dei funzionari del Comune, per i controlli di competenza, i seguenti documenti:

- a) la presente concessione, con l'annesso progetto debitamente vistato;
- b) copia del progetto e dell'annessa relazione vistati dalla Provincia di Perugia Settore Vigilanza sulle Costruzioni, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1086, nonché un apposito giornale dei lavori nel caso in cui sia previsto, per l'esecuzione dell'opera, l'impiego di strutture in conglomerato cementizio armato normale o precompresso o, di struttura metallica.
- c) attestato di deposito rilasciato dalla Provincia ai sensi dell'art. 1 della L.R. 14/5/1982 n. 25;
Il certificato di abitabilità sarà rilasciato, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 221 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/7/'34 n. 1263 — soltanto quando sia stato accertato che la costruzione è stata ultimata in ogni sua parte e — nel caso di opere eseguite con impiego di strutture in conglomerato cementizio normale o precompresso, o di strutture metalliche — sia stata presentata copia del certificato di collaudo di cui all'art. 7 della legge n. 1086/71 con l'attestazione, — da parte della Provincia di Perugia — Settore Vigilanza sulle Costruzioni — dell'avvenuto deposito.

I LAVORI RELATIVI AD INTERVENTI RICADENTI IN ZONE AMMESSE A CONSOLIDAMENTO DI ABITATO. AD ECCEZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI FINITURA. NON POSSONO ESSERE INIZIATI SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 2 FEBBRAIO 1974, N. 64 DALLA PROVINCIA DI PERUGIA — SETTORE VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI.

LA COSTRUZIONE DI EDIFICI DI TRE PIANI IN ELEVAZIONE E COMUNQUE DI ALTEZZA MASSIMA DI ml. 10,00 SU STRADE DI LARGHEZZA INFERIORE AI METRI DIECI, È CONSENTITA PURCHÉ CON LE PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE ZONE CON GRADO DI SISMICITÀ $S=12$, AI FINI DEL DIMENSIONAMENTO DELLE STRUTTURE.

1/9/1994

Mod. CC/2